

(N. 2201)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1952
(V. Stampato N. 1729)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 FEBBRAIO 1952

Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per il rimpatrio degli indigenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità chilometrica da corrispondere agli indigeni rimpatriandi in applicazione del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4152, è elevata a lire 1.

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire trentacinque milioni derivante dalla attuazione

della presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio 1950-51, mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio finanziario.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.